



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

“GIUSEPPE DOSSETTI: i Valori”

ONLUS

SVILUPPO E TUTELA DEI DIRITTI

STATUTO

Associazione culturale

“GIUSEPPE DOSSETTI: i Valori”

SVILUPPO E TUTELA DEI DIRITTI

ONLUS

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS) denominata "**GIUSEPPE DOSSETTI: i Valori**", "**SVILUPPO E TUTELA DEI DIRITTI**", nel prosieguo del presente documento definita come Associazione.

L'Associazione è costituita ai sensi degli art. 14 e segg. del Codice Civile.

Essa, ai sensi e per effetto di quanto disposto dal presente Statuto, è un'Associazione culturale a carattere tematico non a fini di lucro.

L'Associazione si richiama ai principi etici e politico-culturali dossettiani della "*Civitas humana*" e si prefigge di contribuire, operando nella società odierna, alla realizzazione di una democrazia compiuta e rinnovata.

Si prefigge di superare le vecchie barriere ideologiche, operando per una democrazia reale e partecipata, al fine di superare le distanze tra il cittadino e le Istituzioni, perché l'Associazione crede che «...nel ritmo della vicenda storica, la partecipazione al progresso sociale è indissociabile dalla partecipazione al progresso politico...».

A tali fini l'Associazione ritiene di dover impegnare i suoi aderenti ad uno *stile* rigoroso ed intransigente, aperto alle problematiche sociali ed al dialogo.

L'Associazione individua come suo ambito territoriale d'attività quello della Comunità Europea e rivendica la assoluta indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte ai Governi, alle Regioni, agli Enti locali ed ai Partiti.

Art. 2 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma in Via Giulio Salvadori, 14-16A.

Art. 4 SCOPI

L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati di malattie rare, malati psichiatrici, minori e anziani, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari, giovani in condizioni di disagio sociale, detenuti e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione.

L'Associazione ha lo scopo di:

- favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, finalizzata anche alla formazione di una presa di coscienza non solo dei diritti ma anche dei doveri;
- creare luoghi di confronto tra i cittadini e le Istituzioni;
- diffondere, a tutti i livelli, una cultura ispirata ai principi di legalità, trasparenza ed efficienza nella gestione della Cosa Pubblica in riferimento al bene comune ed adeguata ai processi di modernizzazione del Paese e ad una sua sempre maggiore integrazione europea;
- sviluppare la coesione di cittadini, movimenti, partiti ed associazioni che intendono realizzare un compiuto sistema politico, operando per unire le culture cattolico-democratiche, laico-riformiste e progressiste, in un percorso di rinnovamento e di riforma delle Istituzioni;
- favorire la tutela della salute e della sicurezza ambientale individuale e collettiva;
- favorire l'integrazione fra i popoli, le loro culture e tradizioni
- promuovere – a norma dell'Art. 118 della Costituzione Italiana – il “principio di sussidiarietà”.

- valorizzare il patrimonio artistico e storico;
- perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.;
- collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul territorio;

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal Dlgs. 4/12/1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 OBIETTIVI E FINALITÀ

L'Associazione fissa tra i suoi obiettivi lo sviluppo del progetto di unificazione delle grandi aree ideali democratiche e progressiste dei riformisti d'ispirazione cattolica, laica, social-democratica, liberista ed ambientalista, attraverso un costante confronto culturale e programmatico.

L'Associazione, **che non ha finalità di lucro**, ha come scopo **esclusivo (primario)** la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini quali:

- il diritto alla salute;
- il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- il diritto ad una informazione adeguata e ad una pubblicità corretta;
- il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- il diritto alla erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
- il diritto ad una informazione corretta;
- il diritto all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia.

L'Associazione si propone di perseguire i propri obiettivi mediante:

- una costante azione di confronto con movimenti, associazioni, organizzazioni e comitati di cittadini operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di cittadini;
- la realizzazione di pratiche di lavoro comune e momenti di socializzazione, - coesione e crescita culturale;
- una costante azione sul territorio.

Per tali fini l'Associazione, che è "*associazione a finalità sociale senza fini di lucro*", intende:

- individuare, promuovere e svolgere azioni finalizzate al diritto alla salute e alla sicurezza individuale e collettiva;
- promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per la garanzia della qualità dei prodotti e dei beni di consumo; promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
- promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
- promuovere gli ideali di pace quale base essenziale di fratellanza tra i popoli;
- promuovere azioni volte a valorizzare i doveri di tutti i cittadini ed i benefici che da questi derivano per tutte le collettività;
- organizzare gruppi di studio tematici all'interno della sua struttura, denominati "Tavoli tecnici";
- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde;
- promuovere ed organizzare corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, corsi ECM, iniziative di formazione del personale del volontariato tra le quali la formazione del personale del volontariato ONLUS e di operatori professionali pubblici e privati;
- promuovere ed organizzare rappresentazioni teatrali ed altre attività culturali;
- promuovere ed effettuare attività ricreative;

- organizzare gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse naturalistico e del patrimonio storico culturale;
- promuovere ed organizzare attività sportive di tipo dilettantistico, come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo;
- promuovere ed organizzare manifestazioni di beneficenza per gli obiettivi e gli scopi dell'associazione;
- costituire "Sportelli di ascolto" al fine di meglio favorire ed avvicinare il cittadino alle Istituzioni territoriali;
- promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- produrre, pubblicare, distribuire giornali, periodici, riviste, saggi, libri, materiale scientifico, didattico, audiovisivo ed altro materiale, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, anche per via telematica attraverso il sito dell'Associazione www.dossetti.it;
- svolgere – a norma dell'Art. 118 della Costituzione Italiana – attività di interesse generale sulla base del "principio di sussidiarietà";
- promuovere iniziative per l'assistenza sociosanitaria;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo compiere atti e concludere operazioni contrattuali presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- promuovere ed organizzare attività per lo sviluppo e la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- sottoscrivere accordi di collaborazione, convenzioni, progetti finalizzati con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei e creare alleanze funzionali e partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni.
- promuovere strutture di servizio per l'espletamento dell'attività dell'associazione; qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale o sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo.

Art. 6 OSSERVATORIO PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI

L'attività dell'Osservatorio PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI è rivolta alla tutela ed allo sviluppo della centralità della persona e dei suoi diritti, in ambito sia nazionale che comunitario, fondata su principi di solidarietà e giustizia sociale, anche promuovendo iniziative di carattere politico o legislativo.

Pertanto, l'Osservatorio PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI è aperto a tutti i cittadini, sia singoli che riuniti in gruppi, per la segnalazione di stati di disagio in cui vengano a trovarsi a causa di soggetti pubblici o privati. L'Osservatorio effettua attività di monitoraggio su temi di rilievo individuati come prioritari dall'Associazione, tra i quali le "malattie rare" anche partecipando a bandi o selezioni da parte di Istituzioni, Enti di diritto pubblico, soggetti privati o Fondazioni, ovvero stipulare con essi protocolli di collaborazione per la promozione ed attuazione delle finalità statutarie dell'Associazione.

L'Osservatorio PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI può organizzare campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per il cittadino, anche utilizzando i mezzi di comunicazione di massa e/o in collegamento con Istituzioni, Enti di diritto pubblico, soggetti privati o fondazioni.

L'attività dell'Osservatorio PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI fa riferimento all'Articolo 118 della Costituzione italiana, secondo le disposizioni attuative della Legge 5 giugno 2003 n.131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, art. 7, comma 1" che dispone "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", nonché ad analoghe normative della Comunità Europea e dei Paesi comunitari, prendendo ad ispirazione la Carta di Nizza 2000.

Si fa riferimento, inoltre, con particolare riguardo ai temi attinenti il diritto alla salute, a quanto definito dal Dlgs 502/92, integrato dal Dlgs 229/99, "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale", Titolo IV ("partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini"). Art. 14, comma 2 "...le Regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni

dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari al livello regionale, aziendale e distrettuale". Infine, si fa riferimento alla legge 281 del 30/7/1998 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" G.U. 189 del 14/8/1998.

L'attività dell'Osservatorio PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI agisce per la tutela dei diritti umani, sociali e politici nella dimensione nazionale ed europea, per la tutela dei diritti dei cittadini per:

- tutelare le fasce deboli della popolazione, comprese le persone di nazionalità non comunitaria;
- stimolare l'efficienza e la facilità di disporre di servizi pubblici e privati;
- partecipare alle azioni di protezione e sviluppo di beni ambientali e culturali;
- promuove a livello nazionale l'attivazione di strutture regionali, provinciali e locali dedicate all'ascolto delle istanze presentate dai cittadini, nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali.

L'Osservatorio PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI si struttura con un Coordinamento Nazionale delle attività. Le strutture regionali, provinciali e locali promuovono attività nel proprio ambito territoriale, individuando al loro interno i responsabili degli "Sportelli di Ascolto", denominati: "Osservatorio per la tutela e lo sviluppo dei diritti". Gli Sportelli di Ascolto concordano le iniziative con il Coordinamento Nazionale e sono organizzati con personale che opera in regime di volontariato.

In applicazione delle Convenzioni internazionali e delle normative comunitarie e nazionali, per le finalità del presente Statuto, il Segretario Nazionale ed il Presidente possono agire in giudizio – sia esso civile, amministrativo o penale - per le finalità dell'Osservatorio, anche su segnalazione dei Coordinatori regionali.

Art. 6.1

L'attività dell'Osservatorio PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI si rivolge con particolare attenzione alle **Malattie Rare**, per la tutela dei diritti dei pazienti affetti e delle loro famiglie.

Art. 7 SOCI

Il numero dei Soci è illimitato.

Può aderire all'Associazione ogni residente nella Comunità Europea che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, senza distinzione di razza, sesso o credo religioso, che accetti il presente Statuto.

La quota di iscrizione ha la durata di un anno solare e viene individuata annualmente dal Consiglio Direttivo nazionale e deve essere versata, entro 20 giorni dalla data di richiesta di adesione all'Associazione, alla sede nazionale attraverso le forme di pagamento stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale.

L'adesione annuale è tacitamente rinnovata salvo risoluzione volontaria o provvedimento di esclusione.

Possono essere Soci dell'Associazione anche enti e associazioni le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell'Associazione e che possiedono i requisiti necessari per cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Gli Enti e le Associazioni aderiscono all'Associazione compilando il modulo di iscrizione attraverso il loro legale rappresentante e partecipano alle attività dell'Associazione con pari diritti ed assolvono agli obblighi del presente Statuto.

Hanno diritto a un (1) voto.

L'adesione all'Associazione comporta la dichiarazione di accettazione del presente Statuto. La domanda di adesione è esaminata dal "Collegio Nazionale dei Probiviri", che esprime, sentito il Presidente e/o il Segretario Nazionale, parere insindacabile circa l'ammissione del richiedente. Il Socio versa all'atto dell'adesione, e per anno solare, la quota sociale annualmente determinata dal "Consiglio Direttivo".

I Soci si distinguono in:

- **SOCI FONDATORI**, coloro i quali hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, sottoscrivendone l'Atto Costitutivo; hanno diritto di voto;
- **SOCI ORDINARI**, quanti aderiscono all'Associazione successivamente alla fondazione e sono in regola con le quote associative; hanno diritto di voto;

- **SOCI SIMPATIZZANTI**, coloro i quali intendono devolvere quote non corrispondenti alla deliberazione del Consiglio Direttivo, saranno integrati nella vita associativa senza diritto di voto;
- **SOCI SOSTENITORI**, coloro i quali versano contributi liberali all'associazione;
- **SOCI ONORARI**, coloro i quali sulla base di meriti sociali e/o culturali, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio:

- ha il diritto di partecipare a tutte le attività;
- ha il diritto di partecipare ad ogni manifestazione e sostiene le iniziative della vita associativa;
- opera attivamente per affermare i principi, le idee, gli indirizzi e le iniziative promosse dall'Associazione;
- si impegna ad osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.

All' "Assemblea dei Soci Fondatori" è riservata la decisione ultima in merito allo scioglimento dell'Associazione medesima.

Per il resto tutti i Soci in regola con le normative del presente Statuto godono all'interno dell'Associazione degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri.

Art. 7.1 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissione volontaria, con decorrenza immediata, mediante comunicazione scritta al "Collegio Nazionale dei Probiviri".

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per esclusione nei casi di:

- grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, d'indegnità morale, di morosità grave, d'incompatibilità con la natura e gli scopi dell'Associazione o di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione, che in qualunque modo danneggiano o tentano di danneggiare gli interessi dell'Associazione;

- comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, o che danneggi l'immagine dell'Associazione agendo in proprio o entrando a far parte di altre organizzazioni non in linea con gli indirizzi statutari dell'Associazione,
- morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del "Collegio Nazionale dei Probiviri", sentito il parere del "Segretario". E' necessario che il Consiglio Direttivo sia stato a tal fine convocato con un preavviso di almeno 15 giorni o che tale motivazione sia stata inserita, con pari preavviso, all'ordine del giorno di un Consiglio Direttivo già indetto per altri motivi. Contro di essa è ammesso ricorso entro 30 gg. dalla comunicazione.

I Soci dimissionari od esclusi, sono tenuti al regolamento di eventuali pendenze documentate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, o sugli eventuali avanzi di gestione.

Nei casi "urgenti" il Consiglio Direttivo viene convocato entro 5 giorni e, a maggioranza qualificata, delibera l'esclusione del socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero da deliberazione degli organi sociali. E' facoltà del Coordinatore regionale comminare la sospensione temporanea per gravi ed urgenti motivi, e darne notizia scritta per la eventuale ratifica al Collegio nazionale dei Probi Viri.

In caso di recesso, ovvero di esclusione, il socio resta responsabile per le obbligazioni relative al periodo di sua appartenenza all'Associazione.

Art. 8 STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione articola la propria struttura nei livelli nazionale e regionale e si organizza in forma decentrata, su base territoriale regionale.

L'Associazione riconosce alle strutture regionali massima autonomia, nel rispetto dei principi, degli obiettivi e delle norme stabilite nel presente Statuto.

Nome e simboli dell'Associazione sono legittimamente usati per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche dai soggetti responsabili secondo il presente Statuto, eletti nelle Assemblee territoriali o nei Congressi. Gli aderenti possono usare nome e simboli per attività decise dal Consiglio Direttivo sotto la responsabilità dei rispettivi coordinatori nazionali e regionali, e ne riferiscono al Consiglio Direttivo stesso nel corso della prima riunione utile.

Sono **Organi dell'Associazione**:

8.1 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

E' costituita dai Soci Fondatori, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio Nazionale dei Probi Viri, dai Coordinatori Regionali e da 2 delegati per ciascuna Regione, nominati dalle Assemblee Regionali;

L'“Assemblea Generale dei soci” è convocata, con cadenza annuale, dal “Presidente” o, in sua assenza o vacazio, dal “Segretario”.

Può anche essere convocata in sede ordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per l'esame di argomenti attinenti la vita e le attività dell'Associazione, o per l'elezione dei membri degli organi associativi.

Può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo a mezzo del Presidente per l'esame degli argomenti riservati alla assemblea straordinaria sotto indicati.

La convocazione delle Assemblee avviene a mezzo di lettera o inoltro tramite e-mail, contenente l'ordine del giorno, il giorno l'ora ed il luogo della convocazione almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per la riunione ed inviata all'ultimo indirizzo postale o e-mail comunicato per scritto dal socio. Con lo stesso avviso può essere prevista anche la convocazione della Assemblea in seconda convocazione. Le assemblee saranno convocate presso la sede legale.

L'Assemblea si considera valida, in prima convocazione, se sono presenti i due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto.

L'“Assemblea Generale dei soci”:

- elegge il “Consiglio Direttivo”;

- elegge il “Collegio dei Probiviri”;
- approva la relazione annuale del “Segretario”;
- approva il rendiconto del “Tesoriere”
- delibera l'indirizzo generale delle attività dell'Associazione;
- delibera le modifiche statutarie;
- delibera su tutti gli argomenti ad essa sottoposti, ad eccezione dello scioglimento dell'Associazione.
- delibera sulla nomina dei “Soci Onorari” e sull'accettazione dei “Soci Sostenitori”
- ratifica il regolamento per l'elezione delle cariche direttive elaborato dal Consiglio Direttivo

8.2 CONSIGLIO DIRETTIVO

E' l'organo che presiede all'Associazione e ne fornisce gli indirizzi.

E' costituito dal “Presidente”, dal Presidente Vicario, dal “Segretario”, dal Portavoce nazionale, da n°23 “Consiglieri”. I coordinatori regionali partecipano al Consiglio Direttivo, e hanno diritto di voto se eletti dalle assemblee regionali.

Il Consiglio Direttivo si considera valido, in prima convocazione, se sono presenti i due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, se sono presenti la metà più uno dei componenti.

Il “Consiglio Direttivo”:

- nomina il “Presidente”;
- nomina il Presidente Vicario;
- nomina il Portavoce nazionale;
- nomina il “Segretario”, su proposta del “Presidente”;
- provvede all'attuazione delle delibere dell’“Assemblea Generale dei Soci” ;
- designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi nei quali fosse chiamata a partecipare;
- adempie ai mandati che gli vengano affidati dall’“Assemblea Generale dei Soci”;
- nomina il “Tesoriere”;
- ratifica le nomine dei Responsabili delle singole attività (territoriali, tematiche, culturali, ecc.), definite come "Dipartimenti", su proposta del “Presidente” e/o del “Segretario”. Le scelte sono effettuate dal “Consiglio Direttivo” mediante votazione a maggioranza

semplice. I provvedimenti di designazione, nomina e revoca richiedono la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.

Nelle votazioni suddette ogni componente ha diritto ad un voto.

Nelle sedute del “Consiglio Direttivo” gli assenti non hanno diritto di delega, ad eccezione del “Presidente” e del “Segretario”. Il “Consiglio Direttivo”, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei votanti, può cooptare al suo interno nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il “Consiglio Direttivo”, viene eletto a maggioranza assoluta (“50%+1” dei presenti aventi diritto) dall’“Assemblea dei Soci Fondatori” e, con cadenza quadriennale, dall’ “Assemblea Generale dei Soci”. I membri del “Consiglio Direttivo”, possono essere nominati a ricoprire la stessa carica per due mandati consecutivi. La maggioranza assoluta degli aventi diritto dell’ “Assemblea Generale dei Soci” può rinnovarne ulteriormente il mandato. Qualora il “Presidente”, o uno o più “Consiglieri”, recedano anticipatamente dalla carica, il nuovo incaricato sarà eletto a maggioranza semplice dall’“Assemblea Generale dei Soci”; è necessario che l’assemblea suddetta sia stata a tal fine convocata con un preavviso di almeno venti giorni o che tale motivazione sia stata inserita, con pari preavviso, all’ordine del giorno di un’assemblea già indetta per altri motivi.

La decadenza della maggioranza dei componenti il “Consiglio Direttivo”, esclusi “Presidente” e “Segretario”, per dimissioni volontarie o per altri motivi previsti dallo Statuto, comporta la decadenza dell’intero “Consiglio Direttivo” ed il rinnovo dello stesso. L’“Assemblea Generale dei Soci”, per l’elezione del nuovo “Consiglio Direttivo”, dovrà essere tenuta entro trenta giorni. Il “Presidente” o, in sua vece il “Segretario”, propone il nuovo “Consiglio Direttivo” all’“Assemblea Generale dei Soci”

Nel caso in cui il “Presidente” ed il “Segretario” decadano, si dichiara la decadenza dell’intero “Consiglio Direttivo”. Il più anziano dei Soci Fondatori convocherà l’ “Assemblea Generale” per la nomina dei nuovi candidati al “Consiglio Direttivo”, entro il termine di 15 giorni.

Alle riunioni del “Consiglio Direttivo” ha facoltà di partecipare un Rappresentante per ogni Organismo associativo con diritto ad un (1) voto che interagisce con l’Associazione nello svolgimento della sua attività.

I membri del Consiglio Direttivo sostengono le attività correnti dell’associazione con un contributo mensile stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo in carica, da versare nei

tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso, utilizzando a tale scopo il Conto Corrente postale dell'Associazione o tramite Bonifico Bancario sul conto dell'Associazione.

Art. 8.2.1 DIPARTIMENTI

Il Consiglio direttivo individua al suo interno i Dipartimenti e nomina i loro responsabili

I responsabili dei dipartimenti curano le attività del dipartimento di cui sono responsabili per quanto specificato negli articoli 4, 5 e 6 del presente Statuto.

I responsabili dei dipartimenti possono istituire "Tavoli tecnici" all'interno dell'Associazione per le tematiche di interesse.

Con cadenza trimestrale, i Responsabili dei singoli "Dipartimenti" relazionano in merito alle attività di propria competenza al "Segretario" e al Consiglio direttivo.

II PRESIDENTE:

- convoca e presiede l'"Assemblea Generale dei Soci" ;
- convoca e presiede l'"Assemblea dei Soci Fondatori";
- convoca e presiede il "Consiglio Direttivo" in *vacatio* o su espressa delega del "Segretario";
- rappresenta in giudizio l'Associazione;
- risponde del proprio operato al "Consiglio Direttivo" ed all'"Assemblea Generale dei Soci".

II PRESIDENTE VICARIO:

Sostituisce il Presidente su delega dello stesso in tutte le sue funzioni, eccetto per ciò che riguarda la rappresentanza in giudizio e la sostituzione del Segretario.

II SEGRETARIO:

- ha la responsabilità e la direzione politica e organizzativa dell'Associazione;
- in applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto il segretario nazionale dell'Associazione agisce in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento;
- convoca e presiede il "Consiglio Direttivo";
- convoca e presiede l'"Assemblea Generale dei Soci", in *vacatio* o su espressa delega del "Presidente";

- convoca e presiede l'“Assemblea dei Soci Fondatori”, in *vacatio* o su espressa delega del “Presidente”;
- rappresenta in giudizio l'Associazione, in *vacatio* o su espressa delega del “Presidente”;
- promuove l'esecuzione delle delibere del “Consiglio Direttivo”;
- risponde del proprio operato direttamente all'“Assemblea generale dei Soci”;
- nomina la “Segreteria Organizzativa” ed il “Coordinatore esecutivo” responsabile dell'esecuzione di attività deliberate.
- è il responsabile nazionale dell'Osservatorio per la Tutela o lo Sviluppo dei Diritti.

IL PORTAVOCE

Esprime *ad extra* le scelte, attività ed indirizzi dell'Associazione per conto degli organi direttivi.

8.3 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

E' costituito dal Presidente dei Probiviri coadiuvato da n°2 (due) Consiglieri e da un consigliere supplente.

Il Presidente e i consiglieri del “Collegio Nazionale dei Probiviri” vengono eletti, su proposta del “Segretario”, a maggioranza semplice, con cadenza quadriennale, dall'“Assemblea Generale dei Soci”.

Il “Collegio Nazionale dei Probiviri”:

- esprime parere insindacabile sulle richieste di adesione;
- propone all'“Consiglio direttivo”, motivandola, eventuale esclusione di un Socio dall'Associazione;
- decide sulle controversie non patrimoniali dei Soci.

Le decisioni sono prese dal “Collegio Nazionale dei Probiviri” a maggioranza semplice; il Presidente e ciascuno dei Consiglieri hanno diritto ad un voto.

Il “Collegio Nazionale dei Probiviri” è convocato dal suo Presidente entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso del Socio o dell'organo sociale interessato.

8.4 TESORIERE

Il “Tesoriere” è nominato con cadenza annuale dal “Consiglio Direttivo” tra i suoi membri e risponde del proprio operato al “Consiglio Direttivo” con relazioni annuali. E' responsabile del Patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite.

Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con i tesoriere regionali.

Il "Tesoriere" ha il compito di:

- elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci;
- assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- presentare il rendiconto annuale all'Assemblea Generale dei Soci
- assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione
- relaziona al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci

Annualmente versa ai tesoriere regionali percentuali provenienti dalle quote di iscrizione stabilite dall'Assemblea generale dei Soci.

8.5 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La Segreteria Organizzativa cura le attività correnti dell'Associazione.

E' nominata direttamente dal "Segretario", il quale ha facoltà di revoca del mandato in caso di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione.

Art. 9 STRUTTURA REGIONALE

La struttura regionale svolge la sua attività in collegamento con il Consiglio Direttivo nazionale, e adotta lo statuto nazionale.

Art. 9.1 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA REGIONALE

La struttura decentrata regionale è costituita dall'Assemblea Regionale dei Soci, la quale:

- elegge il Consiglio Direttivo Regionale formato da 5 membri;
- delibera l'indirizzo regionale dell'Associazione nel rispetto del vigente Statuto;
- approva la relazione annuale del Coordinatore regionale.
- Approva la relazione annuale del Tesoriere regionale.

Art. 9.2 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

- nomina il Coordinatore Regionale;
- nomina il Tesoriere Regionale.

Il Coordinatore Regionale

- ha la responsabilità e la direzione politica e gestionale dell'Associazione regionale, curando l'attuazione degli indirizzi nazionali;
- convoca e presiede l'Assemblea Regionale ed il Consiglio Direttivo Regionale;
- promuove l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale;
- nomina la segreteria organizzativa regionale

Il Tesoriere Regionale

- elabora la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo regionale approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea regionale;
- assicura la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale regionale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo regionale in materia amministrativa;
- presenta il rendiconto annuale al Consiglio Direttivo regionale e nazionale;
- assicura la contabilità corrente delle spese della regione;
- relaziona al Consiglio direttivo regionale eventuali inadempienze economiche da parte dei soci.

Art. 10 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.... e per quanto è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi potrà fruire, senza scopo di lucro, di patrimoni derivanti:

- dalle quote di adesione e dalle quote annualmente versate dai Soci;
- dai versamenti liberali versati mensilmente dai componenti i membri del Consiglio direttivo eletti, secondo le modalità previste dal regolamento interno dell'associazione
- dalle eccedenze finanziarie derivanti dall'organizzazione o partecipazione a manifestazioni;

- dai contributi pubblici e privati derivanti da Enti locali, Regioni, Stato, Province autonome, organizzazioni comunitarie, europee e internazionali, o di ogni natura, origine e forma, regolarmente chiesti, registrati e portati a conoscenza dell'“Assemblea Generale dei Soci”;
- dalle donazioni o contributi liberali;
- dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione si andrà dotando per la sua attività;
- delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;
- contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

Tutto il patrimonio dell'Associazione è finalizzato a consentirne ed ampliarne l'attività, nell'ambito dei fini del presente Statuto.

I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all'Associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell'Associazione.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto nei modi stabiliti dallo stesso Consiglio Direttivo in ottemperanza alle norme vigenti.

Art. 11 SCIoglimento, Modifiche Statutarie e Rinvii

Per lo scioglimento dell'Associazione si dovrà convocare per iscritto, con preavviso di almeno venti giorni, apposita “Assemblea dei Soci Fondatori”, che delibererà in merito con la presenza di almeno il “50%+1” degli aventi diritto e con il voto dei 2/3 dei presenti.

Per le modifiche al presente Statuto si dovrà convocare per iscritto, con preavviso di almeno dieci giorni e con preciso ordine del giorno, l'“Assemblea Generale dei Soci”, che delibererà in merito con il voto favorevole di almeno il “50%+1” dei presenti.

Eventuali modifiche statutarie dovute ad obblighi di legge verranno deliberate dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto al voto e successivamente ratificate dall'Assemblea generale dei Soci.

L'Assemblea Generale dei Soci dà mandato al Segretario nazionale per eventuali modifiche non sostanziali allo Statuto eventualmente richieste da organi o autorità di controllo.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile vigenti in materia e alle norme di legge vigenti in materia di associazioni e di Onlus.



“L’unica possibilità e la condizione pregiudiziale di una ricostruzione stanno proprio in questo; che una buona volta le persone coscienti e oneste si persuadano che non è conforme al vantaggio proprio, restare assenti dalla vita politica e lasciare quindi libero campo alle rovinose esperienze dei disonesti e degli avventurieri”

Giuseppe Dossetti

(marzo 1945)